

I mezzi di comunicazione hanno già abbondantemente pubblicizzato l'entrata in vigore, dal 10 Luglio 2017, della normativa riguardante la nuova regolamentazione del LAVORO OCCASIONALE.

Con questa circolare vogliamo fornire un riassunto schematico di come la materia è stata riformata.

Sono due gli strumenti che la normativa mette a disposizione: il LIBRETTO FAMIGLIA (LF) ed il CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE (CPO).

È indispensabile che sia gli utilizzatori (datori di lavoro) che i prestatori (lavoratori) si iscrivano preventivamente all'INPS utilizzando il sito www.inps.it/PrestazioniOccasionali.

Il Libretto di Famiglia può essere utilizzato solamente dalle persone fisiche (non imprenditori o lavoratori autonomi) per prestazioni occasionali per lavori domestici, assistenza ai bambini ed alle persone anziane, per gli insegnanti privati.

Il valore per 1 ora di lavoro è di complessivi € 10,00 di cui 8,00 andranno al prestatore e 2,00 a copertura contributiva.

Al termine della prestazione lavorativa (e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo) l'utilizzatore dovrà comunicare i dati identificativi del lavoratore, il luogo dove si è svolta la prestazione, la durata della prestazione, e le altre notizie utili per la gestione del rapporto.

Il Contratto Prestazione Occasionale può essere utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni e la pubblica amministrazione. Questo tipo di contratto non può essere utilizzato dai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze mediamente più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (media da calcolarsi nel periodo dall'ottavo mese al terzo mese precedente l'avvio della collaborazione).

Il valore per 1 ora di lavoro è di € 12,38 di cui 9,00 andranno al prestatore e la differenza a copertura contributiva ed altri oneri. È da precisare che l'importo giornaliero del compenso non può essere inferiore a € 36,00 pari alle retribuzione di 4 ore di lavoro.

Almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS (utilizzando l'apposita piattaforma informatica) tutta una serie di dati relativi al prestatore del lavoro, alla misura del compenso, dove viene svolta l'attività, la data e l'ora di inizio della prestazione, ecc.

Il pagamento della prestazione sarà effettuato direttamente dall'INPS al lavoratore (accreditamento su c/c) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione.

L'utilizzatore dovrà alimentare il proprio portafoglio telematico versando l'importo calcolato sulle ore di prestazione lavorativa.

Sia il Libretto di Famiglia che il Contratto Prestazioni Occasionali sono soggette ai seguenti limiti economici, riferiti all'anno civile (1/1-31/12):

- il lavoratore non potrà superare l'importo di 5.000 euro riferiti alla totalità degli utilizzatori
- l'utilizzatore non potrà superare il totale di 5.000 euro riferiti alla totalità dei lavoratori
- l'utilizzatore non potrà superare i 2.500 euro per lo stesso lavoratore.

Gli importi si intendono al netto dei oneri contributivi (quanto il lavoratore percepisce).

Per il lavoro occasionale nel settore agricolo vengono applicate regole diverse.

